

versione attuale	Versione proposta
<p style="text-align: center;">Art. 10 Applicazione Del Tributo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tributo viene applicato su base annuale a cui corrisponde una obbligazione tributaria autonoma e in base a tariffe specifiche. 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 12, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 5. La tassa viene cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia. 	<p style="text-align: center;">Art. 10 Applicazione del Tributo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il tributo viene applicato su base annuale a cui corrisponde una obbligazione tributaria autonoma e in base a tariffe specifiche. 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 12, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio. 5. La tassa viene cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia. 6. <i>Il numero dei componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche è quello risultante al 30/04 dell'anno di riferimento o</i>

per le nuove utenze , alla data di apertura . Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 11 Versamenti
(Modificato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 25/05/2015)

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (ovvero con modello F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali se attivati dal Comune.
2. Il versamento deve essere effettuato in 3 rate scadenti il giorno 30 giugno, 31 agosto e 31 dicembre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Per il 2014 , primo anno di applicazione del tributo , le scadenze sono stabilite, con deliberazione in deroga, dal Consiglio Comunale. Qualora il piano finanziario e il piano tariffario, non vengano approvati entro la fine di aprile di ciascun anno, le scadenze sono stabilite , con deliberazione in deroga, dal Consiglio Comunale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 12,00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti, i modelli di pagamento, preventivamente compilati, unitamente ad un prospetto di liquidazione (cd. avviso bonario). Per i soggetti obbligati per legge al possesso di Pec, la comunicazione degli importi dovuti potrà

Art. 11 Versamenti
(Modificato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 25/05/2015)

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (ovvero con modello F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali se attivati dal Comune.
2. Il versamento deve essere effettuato in 3 rate scadenti il giorno 30 giugno, 31 agosto e 30 ottobre. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Qualora il piano finanziario e il piano tariffario, non vengano approvati entro la fine di aprile di ciascun anno, le scadenze sono stabilite , con deliberazione in deroga, dal Consiglio Comunale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 12,00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti, i modelli di pagamento, preventivamente compilati, unitamente ad un prospetto di liquidazione (cd. avviso bonario).

avvenire, anche, tramite posta elettronica certificata.

6. Il comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato anche a mezzo raccomandata a.r e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in una unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimenti, si applicherà la sanzione per omesso pagamento.
7. Il contribuente è tenuto a corrispondere il corretto importo della T.A.R.I. dovuta entro l'anno di riferimento anche in assenza di presentazione della dichiarazione o di ricevimento dell'avviso bonario, o nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune provvede all'invio di appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato in tre rate di pari importo con cadenza bimestrale decorrente dalla data di denuncia. E' consentito il versamento unico entro la scadenza della prima rata.

Per i soggetti obbligati per legge al possesso di Pec, la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire, anche, tramite posta elettronica certificata.

6. Il comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato anche a mezzo raccomandata a.r e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in una unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimenti, si applicherà la sanzione per omesso pagamento.
7. Il contribuente è tenuto a corrispondere il corretto importo della T.A.R.I. dovuta entro l'anno di riferimento anche in assenza di ricevimento dell'avviso bonario. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento e entro i termini di cui all'articolo 12, il Comune provvede all'invio di appositi avvisi di pagamento. In tal caso il versamento del tributo è effettuato in un'unica soluzione entro 60 giorni dall'invio dell'avviso .

Art.23 Riduzioni

(Modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 29/07/2015)

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi

Art.23 Riduzioni

(Modificato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 29/07/2015)

1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei

non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 % della tariffa.

2. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita , come definita dal vigente Regolamento Comunale per la gestione del Servizio dei rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque Ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a cinquecento metri lineari.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura non superiore al:
40 % della tariffa per una distanza dal punto di raccolta fino ad 1km;
30% della tariffa per una distanza dal punto di raccolta oltre un km;
5. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica. Si precisa che ai fini dell'ottenimento di tale agevolazione non rileva la distanza dai centri di raccolta di materiale differenziato e non è ovviamente applicabile nessuna

rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 % della tariffa.

2. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita , come definita dal vigente Regolamento Comunale per la gestione del Servizio dei rifiuti Urbani Interni ed Assimilati. Si considerano comunque Ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a cinquecento metri lineari.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso privati agli insediamenti.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura non superiore al:
40 % della tariffa per una distanza dal punto di raccolta fino ad 1km;
30% della tariffa per una distanza dal punto di

riduzione nelle zone ove è prevista la raccolta “porta a porta”.

6. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività è applicata, sulla tariffa annua da applicare all'intero periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno, la riduzione del 20%.
7. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi 4 e 6 , debitamente documentate, devono essere denunciate, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art.12, comma 3 previsto per la dichiarazione. Le istanze presentate oltre i termini decadenziali di cui sopra producono effetto dalla data di presentazione.
8. Le riduzioni previste dal presente articolo sono cumulabili ma non possono comunque superare il 70%.
9. Alle abitazioni utilizzate per l'attività di B&B in modo occasionale , così come definito ai fini IVA, si applica, oltre alla riduzione per la stagionalità di cui al comma 6, una ulteriore riduzione del 20% la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune

raccolta oltre un km;

5. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica. Si precisa che ai fini dell'ottenimento di tale agevolazione non rileva la distanza dai centri di raccolta di materiale differenziato e non è ovviamente applicabile nessuna riduzione nelle zone ove è prevista la raccolta “porta a porta”.
6. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività è applicata, sulla tariffa annua da applicare all'intero periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno, la riduzione del 20%.
7. Le riduzioni tariffarie di cui ai commi 4 e 6 , debitamente documentate, devono essere denunciate, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art.12, comma 3 previsto per la dichiarazione. Le istanze presentate oltre i termini decadenziali di cui sopra producono effetto dalla data di presentazione.
8. Le riduzioni previste dal presente articolo sono cumulabili ma non possono comunque superare il 70%.
9. Alle abitazioni utilizzate per l'attività di B&B in modo occasionale , così come definito ai fini IVA, si applica, oltre alla riduzione per la stagionalità di cui al comma 6, una ulteriore riduzione del 20% la cui copertura

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune

10. All'immobile considerato abitazione principale ai fini IMU , posseduto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato o dato in comodato d'uso la TARI è applicata in misura ridotta di due terzi.

Art. 34 Disposizioni Finali Ed Efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute ed entra in vigore il 1°gennaio 2014.

Art. 34 Disposizioni Finali Ed Efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute ed entra in vigore il 1°gennaio 2017.